



GIUNTA REGIONALE

Seduta in data 20 GEN. 2020 Deliberazione N. 35/c

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente Dott. Marco MARSILIO

con l'intervento dei componenti:

| | P | A |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. IMPRUDENTE Emanuele | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. CAMPITELLI Nicola | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. FEBBO Mauro | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. FIORETTI Piro | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. LIRIS Guido Quintino | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. VERI Nicoletta | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Svolge le funzioni di Segretario Daniela Valenza

OGGETTO

Contenzioso Rubner Holzbau S.p.A c/ Regione Abruzzo. Approvazione Transazione e Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e) del D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che:

- ai sensi della L.R. 26 giugno 1997, n. 54, con Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 68 del 26/09/2014 è stato disposto lo scioglimento dell'Azienda di Soggiorno e Turismo di Pescara;
- con la L.R. 23 agosto 2011, n. 30, l'Azienda di Promozione Turistica Regionale è stata soppressa e la Regione Abruzzo è subentrata nelle funzioni, diritti ed obblighi della medesima;

- tra le attività della soppressa AST di Pescara, figura la proprietà del complesso "Le Naiadi" sito nel Comune di Pescara e porzione nel Comune di Montesilvano, nella cui titolarità, in virtù della normativa sopra richiamata, è subentrata la Regione Abruzzo;
- con Verbale sottoscritto in data 15.12.2014 ai sensi dell'art. 26 della predetta L.R. 54/97, è stato formalizzato il trasferimento della proprietà del complesso in oggetto in favore della Regione Abruzzo, con il subentro della medesima in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al complesso stesso;

RILEVATO quanto segue, a seguito della ricostruzione istruttoria effettuata:

- nell'ambito della procedura di scioglimento dell'Azienda di Soggiorno e Turismo di Pescara si evidenziava l'insorgenza di contenzioso con la Rubner Holzbau s.p.a. per indebito arricchimento dell'Amministrazione in ragione di lavori eseguiti da detta società presso il complesso Le Naiadi negli anni 1987/88, questione già oggetto di giudizio conclusosi favorevolmente per l'Amministrazione con sentenza della Suprema Corte di annullamento dei contratti d'appalto riguardanti l'esecuzione delle opere per non essere state sottoposte le relative delibere all'approvazione della Giunta regionale e, per alcuni contratti, per mancanza delle stesse delibere che ne autorizzassero la conclusione;
- per la suddetta posizione risultava iscritta dal Commissario Liquidatore, tra le passività del Bilancio Consuntivo 2012, alla voce Fondo per il rischio di sopravvenienze di ulteriori passività, la somma di € 1.000.000,00 per i lavori effettuati dalla predetta Società;
- con atto di citazione notificato in data 19/3/2015, la Rubner Holzbau s.p.a. conveniva in giudizio la Regione Abruzzo chiedendone la condanna al pagamento di un indennizzo, ex art. 2041 c.c., pari alla minor somma tra il miglioramento conseguito (indicato in € 357.489,40) ed il costo dell'intervento eseguito dalla Società (indicato in € 904.591,68), oltre rivalutazione ed interessi legali a decorrere dall'8/6/1988 o, in subordine, dall'1/1/1989, o in estremo subordine dal 14.02.1992, data di decorrenza del contratto di locazione dell'impianto, a titolo di indebito arricchimento per i lavori di ristrutturazione svolti dalla società nel complesso sportivo in oggetto;
- con sentenza n. 963/16, il Tribunale di L'Aquila, in accoglimento della domanda attrice, condannava la Regione Abruzzo, subentrata *ex lege* nei rapporti giuridici attivi e passivi della soppressa Azienda Soggiorno e Turismo di Pescara, al pagamento in favore della Rubner Holzbau S.p.A., a titolo di indennizzo per indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. per i lavori di eseguiti dalla suddetta società, della somma di euro 857.489,40, oltre rivalutazione ed interessi legali a far data dal 14/2/1992;
- con atto di citazione in appello, notificato in data 21/2/2017, la Regione Abruzzo impugnava la suddetta sentenza del Tribunale n. 963/16, chiedendo che fosse dichiarata nulla per nullità della notificazione dell'atto di citazione introduttivo e che, in accoglimento dell'appello ed in integrale riforma della sentenza, fossero dichiarate inammissibili e, comunque, respinte tutte le domande della Rubner Holzbau S.p.A. nei confronti della Regione Abruzzo;
- con atto del 24.05.2017 si costituiva in giudizio la Rubner Holzbau S.p.A. chiedendo il rigetto dell'appello principale perché infondato in fatto ed in diritto, inammissibile ed improponibile e, per l'effetto, condannare la Regione appellante al pagamento della somma

di euro 999.832,64 a titolo di rivalutazione monetaria, della somma di euro 1.048.122,19 a titolo di interessi legali, della somma di euro 131.451,95 a titolo di interessi di mora, oltre a quelli maturati sino all'effettivo soddisfo, ovvero ad altra maggiore o minore somma agli stessi titoli, ritenuta di giustizia;

- in accoglimento del gravame proposto dalla Regione Abruzzo, con sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 1790 del 3 ottobre 2017 veniva dichiarata la nullità della sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 963/2016 per nullità della notificazione dell'atto di citazione con rimessione delle parti dinanzi al primo Giudice, giudizio attualmente pendente in primo grado (RG 2543/2017);

CONSIDERATO che le sentenze favorevoli all'Amministrazione sinora emesse nel contenzioso in argomento risultano tutte fondate su motivi procedurali e che l'Avvocatura di Stato, già nella nota datata 15.02.2017 n. 4521, rappresentava che la sentenza 936/2016 poteva essere utilmente appellata solo per motivi procedurali e che, in assenza di ulteriori motivi di contestazione della pretesa avversaria non essendo in discussione la realizzazione delle opere da parte della Società ed in presenza anzi di un riconoscimento da parte dell'Amministrazione di un'utilità delle opere realizzate, avendole la stessa Amministrazione utilizzate e quantificate in € 857.489,40 (come riportato nella DGR 885/2013), evidenziava un elevato rischio di soccombenza nel rinnovando giudizio di primo grado, con esiti addirittura più sfavorevoli alla Regione con riferimento al *quantum debeatur* e ai maggiori esborsi per interessi e rivalutazione monetaria;

RILEVATO che, nelle more del nuovo giudizio sono state intraprese trattative con controparte al fine di addivenire ad una soluzione bonaria del contenzioso che limitasse l'esborso finanziario da parte della Regione, trattative che hanno condotto ad un'ipotesi di accordo transattivo, come sommariamente di seguito riportato:

- con nota dell'Avvocatura regionale n. 0144623/17 del 29.05.2017, al solo scopo di definire bonariamente la controversia, si proponeva proposta transattiva con il pagamento da parte della Regione della sola sorte capitale dell'importo di € 857.489,40 e rinuncia da parte della Holzbau alla rivalutazione e agli interessi sulla predetta somma nonché alle spese legali del primo grado di giudizio;
- con nota 10.11.2017, n. RA 0287708/17, il Servizio Patrimonio Immobiliare, invitato a far conoscere le proprie determinazioni in merito alla suddetta ipotesi transattiva, per le considerazioni svolte nella medesima nota, conveniva sulla possibilità di avanzare proposta transattiva, per l'importo corrispondente alla sorte capitale;
- in riscontro alla proposta transattiva come sopra formulata, la Rubner Holzbau, con nota datata 1.10.2018, comunicava di non poter accettare la stessa, posto che il credito vantato comprensivo di rivalutazione ed interessi alla data del 31.08.2018 ammontava ad € 3.815.394,48, e rappresentava la possibilità di chiudere transattivamente la vertenza con il pagamento da parte della Regione dell'importo di € 3.000.000,00;
- a seguito di richiesta di parere formulato dall'Avvocatura regionale con nota in data 25.10.2018, n. 295676, su un'ipotesi transattiva per l'importo omnicomprensivo di € 1.300.000,00, l'Avvocatura dello Stato, con nota in data 7.11.2018, n. 35125, confermava sostanzialmente il parere già reso con la nota 4521 del 15.02.2017 sopra richiamata senza esprimere valutazioni sulla congruità della somma offerta né sulla convenienza economica della proposta transattiva nel suo complesso, non essendo stata rinvenuta documentazione inerente gli interventi oggetto di causa, interventi risalenti a circa trent'anni fa e affidati dall'allora proprietaria Azienda di Soggiorno e Turismo;
- conseguentemente, in esito alla nota dell'Avvocatura regionale del 20.11.2018, n. 323038, volta ad acquisire dai Dipartimenti interessati una valutazione sulla congruità di un'offerta transattiva

pari ad € 1.300.000,00, il Servizio Patrimonio Immobiliare con nota in data 3.12.2018, n. RA 0337861/18, per le considerazioni ivi riportate, esprimeva la propria condivisione sulla proposta transattiva e il Servizio Politiche Turistiche con nota datata 4.12.2018, n. RA/00339970, esprimeva condivisione alle valutazioni svolte dall'Avvocatura Regionale e Distrettuale;

- con nota datata 05.12.2018, la Rubner Holzbau comunicava la non accettazione della suddetta proposta transattiva controponendo l'importo di € 2.2000.000; a tale riguardo, l'Avvocatura regionale, con la nota datata 06.12.2018 n. 343743, richiedeva la condivisione su un'ultima proposta transattiva per l'importo di € 1.500.000,00; il Servizio Patrimonio Immobiliare con nota n. RA/0352896/18 del 14.12.2018, richiamando le considerazioni già esplicitate nella pregressa corrispondenza, riteneva condivisibile detta ultima proposta se utile ai fini della chiusura del contenzioso;

- con nota datata 20.12.2018 n. 359281, l'Avvocatura regionale trasmetteva ulteriore nota della Rubner datata 20.12.2018 con la quale il legale della Rubner Holzbau proponeva, quale ultimo tentativo di definizione amichevole del contenzioso, il pagamento dell'importo di € 1.600.000,00 da corrispondersi in tre annualità; con la medesima nota, l'Avvocatura rappresenta al Servizio Bilancio la necessità di individuare la copertura finanziaria per pervenire alla conclusione della transazione, necessità rievocata con nota della medesima Avvocatura datata 20.02.2019, n. 53955;

RILEVATO che con nota n. 133865 del 6.05.2019 l'Avvocatura regionale ha trasmesso al Dipartimento Risorse e Organizzazione schema di atto di transazione (All. A), elaborato sulla scorta delle valutazioni già effettuate d'intesa con i Servizi competenti e l'Avvocatura Distrettuale e già condiviso con controparte, ai fini della predisposizione di apposita proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, schema poi rimodulato nella versione definitiva, senza modifiche sostanziali, che si allega la presente atto come parte integrante e sostanziale sotto la lettera B) per recepire alcune osservazioni formulate dall'Avvocatura di Stato con nota datata 16.05.2019 n. 16103;

RILEVATO altresì che a seguito della nota dell'Avvocatura datata 28.01.2019, prot. 26320, e nell'ambito della definizione dello schema di atto di transazione, si è pervenuti alla condivisione dell'importo da corrispondersi da parte della Regione, a tacitazione di tutte le richieste della Rubner Holzbau spa per cui è causa e di ogni pretesa attuale e futura, nell'ammontare di € 1.550.000,00 onnicomprensivi da versarsi in tre annualità, come specificate nello schema di transazione allegato;

DATO ATTO che la data del versamento della prima rata potrà essere esattamente definita solo all'esito del perfezionamento del presente provvedimento e del connesso procedimento di spesa;

CONSIDERATO che la transazione in oggetto è volta alla conclusione del contenzioso col pagamento da parte della Regione dell'importo di € 1.550.000,00 a fronte di una pretesa creditoria avanzata da controparte e quantificata in € 3.815.394,38 comprendente il valore dei lavori eseguiti sul complesso sportivo nel periodo 1987/1988, pari ad € 857.489,40 - valore quantificato dall'Azienda di Soggiorno e Turismo allora proprietaria, asseverato dal Genio civile di Pescara e così riportato nel conto del patrimonio dell'Azienda del 1997, nonché confermato quale sorte capitale, nella sopra richiamata sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 963/2016 - oltre interessi e rivalutazione monetaria;

EVIDENZIATO che con la prefata sentenza del Tribunale di L'Aquila, 963/2016, rimessa al primo giudice per nullità della notifica dell'atto di citazione, la Regione Abruzzo veniva condannata <<al pagamento in favore della Rubner Holzbau, dell'importo di € 857.498,40 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal 1992 alla data di pronuncia della sentenza e successivamente, interessi legali sulla somma rivalutata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. pari al miglioramento conseguito dal complesso sportivo "Le Naiadi" a seguito delle opere di

ristrutturazione eseguite dalla Rubner Holzbau s.p.a. in forza di contratti dichiarati nulli in separato giudizio>>>

CONSIDERATO che nell'ambito del contenzioso è emersa la sussistenza del riconoscimento da parte dell'Amministrazione di un'utilità delle opere realizzate, avendole la stessa Amministrazione utilizzate e quantificate in € 857.489,40 (come riportato nella DGR 885/2013), e, alla luce di ciò, nei pareri legali resi in merito è stato evidenziato un elevato rischio di soccombenza nel giudizio in itinere, con possibili esiti più sfavorevoli alla Regione con riferimento al *quantum debeatur* e ai maggiori esborsi per interessi e rivalutazione monetaria;

RTENUTO per tutto quanto sopra esposto e considerato, di approvare lo schema di transazione come sopra allegato (All. B) demandando al Direttore del Dipartimento-Risorse la sottoscrizione dell'atto transattivo medesimo in rappresentanza della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 23 lett.o) della L.R. 14.09.1999 n. 77 e s.m.i;

VISTO il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118, così come integrato e modificato dal D.Lgs 10 agosto 2014 n. 126;

VISTO in particolare l'art. 73 del suddetto decreto legislativo che ha introdotto specifica disciplina in materia di riconoscimento di debito fuori bilancio, individuando le fattispecie in cui il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio;

CONSIDERATO, alla luce di quanto sopra riportato, che il debito nei confronti della Rubner Holzbau spa, pur riportato nel conto economico dell'allora proprietaria Azienda di Soggiorno e Turismo di Pescara nonché iscritto dal Commissario Liquidatore, per l'importo di € 1.000.000,00, tra le passività del Bilancio Consuntivo 2012, alla voce Fondo per il rischio di sopravvenienze di ulteriori passività, può configurare la tipologia di debito di cui alla lettera e) del richiamato art. 73, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, ovvero un'acquisizione di bene in assenza del preventivo impegno di spesa;

RILEVATO che ai sensi dell'attuale quadro normativo e dell'orientamento della giurisprudenza contabile, il debito conseguente all'indebito arricchimento dell'Amministrazione è riconoscibile nei limiti dell'arricchimento e quindi per la parte di cui sia provata l'utilità e l'arricchimento che ne ha tratto l'Ente;

CONSIDERATO che nell'ambito del contenzioso in oggetto - in particolare nel giudizio conclusosi favorevolmente per l'Amministrazione solo per motivi formali - è stata giudizialmente accertata l'esecuzione di opere sull'impianto sportivo "Le Naiadi" di Pescara, cui sarebbe conseguito un indebito arricchimento dell'Amministrazione per averle l'Amministrazione utilizzate e, quindi, per averne riconosciuta l'utilità, arricchimento quantificato e qualificato quale miglioramento conseguito dal complesso sportivo "Le Naiadi" a seguito delle opere di ristrutturazione eseguite dalla Rubner Holzbau s.p.a.;

EVIDENZIATO quindi, che nel caso di specie l'utilità e l'arricchimento sono risultati, anche giudizialmente, per avere l'Amministrazione utilizzato l'impianto e concesso lo stesso in locazione;

DATO ATTO che gli oneri finanziari derivanti dal riconoscimento di debito in argomento sono stati previsti nel Fondo rischi da contenzioso - Cap. 321001 Piano dei Conti 1.10.01.99.999;

RITENUTO pertanto di approvare il disegno di legge regionale "Riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. c) del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118", il cui testo composto di n 3 articoli, è allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale

DATO ATTO che:

- i Dirigenti dei Servizi competenti nella materia trattata nella presente proposta hanno espresso il proprio parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa della proposta sulla base dell'istruttoria effettuata dall'ufficio;
- i Direttori dei Dipartimenti proponenti, sulla base dell'istruttoria e del parere favorevole di cui al punto a) che precede e ritenendo la proposta conforme agli indirizzi, competenze e funzioni assegnate ai Dipartimenti, hanno espresso il proprio parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa della presente proposta;

a voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa da intendersi qui integralmente trascritte:

1. di approvare lo schema di transazione allegato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sotto la lettera B) demandando al Direttore del Dipartimento Risorse la sottoscrizione dell'atto transattivo medesimo in rappresentanza della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 23 lett. o) della L.R. 14.09.1999 n. 77 e s.m.i.;
2. di precisare che la stipula della transazione di cui sopra è subordinata all'approvazione della legge di riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e del D.Lgs. 118/2011;
3. di dare atto che gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente atto sono stati previsti nel Fondo rischi da contenzioso - Cap. 321001 Piano dei Conti 1.10.01.99.999;
4. di autorizzare le Strutture competenti ad assicurare gli adempimenti necessari per addivenire all'approvazione della legge di riconoscimento del debito fuori bilancio e, ad avvenuta approvazione della legge medesima, ad assumere gli atti di spesa finalizzati alla stipula dell'atto transattivo;
5. di approvare e proporre al Consiglio regionale il disegno di legge regionale "Riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. c) del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118", il cui testo composto di n 3 articoli, è allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio regionale e alle Strutture interessate per i provvedimenti di competenza.

DIPARTIMENTO: - RISORSE

- SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO

SERVIZIO: - PATRIMONIO IMMOBILIARE

UFFICIO:

L'Estensore

Dott.ssa Everina Di Filippo

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

.....

(firma)

I Dirigenti dei Servizi

Dott.ssa Eliana Marcantonio

Dott. _____

(firma)

I Direttori Regionali

Dott. Fabrizio Bernardini

Dott. Germano De Sanctis

(firma)

I Componenti la Giunta

Dott. Guido Quintino Lirin

Dott. Mauro Febbo

Mauro Febbo

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)



Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42*) derivante da definizione stragiudiziale di contenzioso per ingiustificato arricchimento della Regione.

Art. 1

(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio)

Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42*) e successive modifiche ed integrazioni sono riconosciuti debiti fuori bilancio per il valore complessivo di € 1.550.000,00=, derivanti da definizione stragiudiziale di contenzioso riguardante un indebito arricchimento della Regione Abruzzo per opere eseguite sul complesso sportivo di proprietà regionale Le Naiadi negli anni 1987/88.

ART. 2

(Norma Finanziaria)

Gli oneri finanziari per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 1 trovano copertura per l'importo complessivo di euro 1.550.000,00= nel Fondo rischi da contenzioso - Cap. 321001 Piano dei Conti 1.10.01.99.999.

ART. 3

(Entrata in vigore)

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

I Dirigenti regionali

Dott.ssa Eliana Marcantonio

Dott. _____

I Direttori

Dott. Fabrizio Bernardini

Dott. Germano De Santis

I Componenti la Giunta

Dott. Guido Quintino Liris

Dott. Mauro Febbo



RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42*)) derivante da definizione stragiudiziale di contenzioso per ingiustificato arricchimento della Regione.

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 ha introdotto, con l'art. 73, una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, consistente in un'obbligazione pecuniaria verso terzi, per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa e particolarmente le somme da corrispondere a terzi da parte dell'ente interessato in assenza di atto contabile di impegno.

L'Art. 73, al comma 1, dispone che:

“Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.”

Il caso in argomento riguarda contenzioso insorto con la Rubner Holzbau s.p.a. per indebito arricchimento dell'Amministrazione in dipendenza di lavori eseguiti dalla stessa società presso il complesso Le Naiadi di Pescara negli anni 1987/88, contenzioso rilevato nell'ambito della procedura di scioglimento dell'Azienda di Soggiorno e Turismo di Pescara ai sensi della L.R. 26 giugno 1997, n. 54, normativa cui è conseguito il subentro della Regione nella titolarità dei beni, diritti ed obblighi dell'AST soppressa.

Invero - dopo giudizio precedentemente instaurato nei confronti dell'Azienda di Soggiorno, conclusosi con sentenza della Suprema Corte di annullamento dei contratti d'appalto riguardanti l'esecuzione delle opere per non essere state sottoposte le relative delibere all'approvazione della Giunta regionale e per alcuni per mancanza delle stesse delibere che ne autorizzassero la conclusione - la Società, con atto notificato in data 19/3/2015, la Rubner Holzbau s.p.a. conveniva in giudizio la Regione Abruzzo chiedendone la condanna al pagamento di un indennizzo, ex art. 2041 c.c. , pari alla minor somma tra il miglioramento conseguito ed il costo dell'intervento eseguito dalla Società, oltre rivalutazione ed interessi legali a decorrere dall'8/6/1988 o, in subordine, dall'1/1/1989, a titolo di indebito arricchimento per i lavori di ristrutturazione svolti dalla società nel complesso sportivo in oggetto.

Con sentenza n. 963/16, il Tribunale di L'Aquila, in accoglimento della domanda attrice, condannava la Regione Abruzzo, subentrata ex lege nei rapporti giuridici attivi e passivi della



GIUNTA REGIONALE

soppressa Azienda Soggiorno e Turismo di Pescara, al pagamento, in favore della Rubner Holzbau S.p.A., della somma di euro 857.489,40, oltre rivalutazione ed interessi legali a far data dal 14/2/1992.

In accoglimento del gravame proposto dalla Regione Abruzzo, la Corte d'Appello di L'Aquila con sentenza n. 1790 del 3 ottobre 2017 ha annullato la predetta sentenza del tribunale n. 963/2016 per nullità dell'atto di citazione con rimessione delle parti dinanzi al primo Giudice, giudizio riassunto e attualmente pendente dinanzi al Tribunale di L'Aquila.

Nel merito, sia l'Avvocatura di stato che l'Avvocatura regionale, in presenza di un riconoscimento da parte dell'Amministrazione di un'utilità delle opere realizzate, avendole la stessa Amministrazione utilizzate e quantificate in € 857.489,40 (come riportato nella DGR 885/2013), hanno evidenziato un elevato rischio di soccombenza nel rinnovando giudizio di primo grado, con esiti addirittura più sfavorevoli alla Regione con riferimento al quantum debeatur e ai maggiori esborsi per interessi e rivalutazione monetaria.

In ragione di ciò, nelle more del nuovo giudizio sono state intraprese trattative con controparte al fine di addivenire ad una soluzione bonaria del contenzioso che limitasse l'esborso finanziario da parte della Regione, trattative che hanno condotto ad un'ipotesi di accordo per transigere in via stragiudiziale la vertenza, accordo che prevede il pagamento da parte della Regione, a tacitazione di tutte le richieste della Rubner Holzbau spa per cui è causa e di ogni pretesa attuale e futura, di un importo pari ad € 1.550.000,00 onnicomprensivi da versarsi in tre annualità.

Benché il debito nei confronti della Rubner Holzbau spa fosse riportato nel conto economico dell'allora proprietaria Azienda di Soggiorno e Turismo di Pescara nonché iscritto dal Commissario Liquidatore per il solo valore capitale dei lavori effettuati tra le passività del Conto del Patrimonio del Consuntivo 2012, alla voce Fondo per il rischio di sopravvenienze di ulteriori passività, nella fattispecie in esame può configurarsi la tipologia di debito di cui alla lettera e) del richiamato art. 73, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, ovvero un'acquisizione di bene in assenza del preventivo impegno di spesa.

Per quanto sopra la stipula dell'accordo transattivo presuppone il riconoscimento del debito fuori bilancio.

Ai sensi dell'attuale quadro normativo e dell'orientamento della giurisprudenza contabile, il debito conseguente all'indebito arricchimento dell'Amministrazione è sempre riconoscibile nei limiti dell'arricchimento e quindi per la parte di cui sia provata l'utilità e l'arricchimento che ne ha tratto l'Ente.


Nel caso in esame sono stati accertati, anche giudizialmente, l'esecuzione delle opere sull'impianto sportivo "Le Naiadi" di Pescara, l'indebito arricchimento dell'Amministrazione per averle l'Amministrazione utilizzate e, quindi, per averne riconosciuta l'utilità.; l'arricchimento risulta quantificato e qualificato nella sentenza di primo grado quale miglioramento conseguito dal



complesso sportivo "Le Naiadi" a seguito delle opere di ristrutturazione eseguite dalla Rubner Holzbau s.p.a..

Gli oneri finanziari derivanti dal riconoscimento di debito in argomento derivanti dall'attuazione del presente atto sono stati previsti nel Fondo rischi da contenzioso - Cap. 321001 Piano dei Conti 1.10.01.99.

I Dirigenti regionali


Dott.ssa Eliana Marcantonio


Dott. _____


I Direttori


Dott. Fabrizio Bernardini

Dott. Germano De Sanctis

I Componenti la Giunta


Dott. Guido Quintino Lina


Dott. Mauro Febbo